



**VACCINAZIONI PER LA FREQUENZA AI SERVIZI EDUCATIVI
ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA: INFORMAZIONI
A.E. 2025/2026**

Il Ministero della salute, il Ministero dell'Istruzione e la Regione Emilia-Romagna hanno stabilito che possono frequentare i servizi educativi ed integrativi pubblici e privati (nidi d'infanzia, centri per bambini e famiglie) solo i bambini e le bambine che siano stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dal calendario nazionale in base all'età (Legge n. 119 del 31/07/2017 e L. R. 19/2016).

Ciò significa che nessun minore non in regola con le vaccinazioni può frequentare i servizi educativi ed integrativi per la prima infanzia.

Per l'anno scolastico 2025/2026, in particolare, si continua ad applicare su tutto il territorio nazionale la procedura semplificata descritta nell'articolo 3-bis della legge n. 119/2017, adottata già nei precedenti anni educativi.

Questa procedura prevede che l'idoneità vaccinale dei minori richiedenti l'iscrizione ai servizi per l'infanzia sia accertata mediante scambio di informazioni tra Gestore dei servizi ed Azienda USL: il Comune, cioè, trasmetterà direttamente all'AUSL competente per territorio l'elenco dei bambini le cui famiglie hanno presentato domanda di iscrizione ai servizi educativi ed integrativi per l'infanzia. A sua volta l'AUSL restituirà l'elenco degli iscritti indicando l'esito delle verifiche sulla situazione vaccinale di ciascuno. Lo scambio di informazioni avverrà secondo le indicazioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali (parere n. 117 del 22/02/2018).

La procedura sopra descritta verrà applicata anche ai bambini che già frequentano i servizi educativi e che proseguiranno la frequenza nel prossimo anno educativo 2025/2026.

Ad esito della verifica, i genitori dei minori non in regola con gli obblighi vaccinali dovranno consegnare al Comune entro il 10 luglio 2025 (data stabilita dalla L. n. 119/2017) la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse.

Nel caso in cui i genitori **presentino entro la data sopra indicata** la documentazione idonea a dimostrare la regolarità della posizione vaccinale del bambino, **il minore nuovo iscritto** al nido **non perderà il posto** il graduatoria né, se già ammesso, nella struttura precedentemente assegnata.

Nel caso in cui i genitori **non presentino entro la data sopra indicata** la documentazione idonea a dimostrare la regolarità della posizione vaccinale del bambino, ai sensi dell'art. 3-bis comma 5 della succitata L. n. 119/2017, **il minore nuovo iscritto decadrà dall'iscrizione** al servizio e pertanto sarà depennato dalle graduatorie.

Nel caso in cui la vaccinazione debba essere omessa o differita, l'esonero per motivi sanitari deve essere autorizzato dai Servizi Vaccinali delle Aziende USL.

In caso di iscrizioni ai servizi educativi ed integrativi per l'infanzia effettuate successivamente all'invio degli elenchi all'Azienda USL, sarà richiesto il certificato vaccinale direttamente alle famiglie, non essendo previsto un ulteriore scambio di dati.